



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Decreto Rettorale n. * del *

Prot. n. * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l'art. 5 “Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 – “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il Decreto Ministeriale di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino n. 544 del 2 agosto 2017;

Viste “Linee Guida AVA per l'accREDITamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari.” dell'ANVUR approvate in data 10.08.2017;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154 “Autovalutazione, Valutazione, AccREDITamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi Di Studio”;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e, in particolare, l'art. 50 co.4, lett f);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Visto Regolamento per il Funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 924 del 23 marzo 2016;

Visto il D.R. n. 5258 del 25 novembre 2021 di composizione del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino - mandato 2019-2022;

Tenuto conto della necessità di rivedere il Regolamento per il Funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino al fine di renderlo più coerente con le crescenti esigenze dell'Ateneo in materia di Assicurazione della Qualità;

Considerata l'opportunità di ridefinire la composizione del Presidio della Qualità al fine di prevedere un gruppo dedicato all'Assicurazione della Qualità della didattica e un gruppo dedicato all'Assicurazione della Qualità della ricerca e terza missione;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 8/2022/II/2 del 27 aprile 2022 - Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino - revisione

DECRETA

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Torino nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna*

** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Indice:

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Composizione, nomina e durata
- Art. 3: Presidente
- Art. 4: Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni
- Art. 5: Compiti
- Art. 6: Riunioni e verbalizzazione
- Art. 7: Entrata in vigore
- Art. 8: Disposizioni finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da:
 - a. un minimo di 9 a un massimo di 11 docenti con competenze di valutazione, accreditamento, qualità;
 - b. il/la dirigente responsabile dei servizi alla Didattica e agli Studenti;
 - c. il/la dirigente responsabile dei servizi alla Ricerca e Terza Missione;
 - d. il/la responsabile dell'Area che svolge attività di supporto al Presidio della Qualità;
 - e. tre studenti/esse individuati/e dal Consiglio delle e degli Studenti e una/uno rappresentante dei dottorandi individuata/o dalla Scuola di Dottorato.
2. Il Presidio della Qualità di Ateneo si struttura in due gruppi di lavoro rispettivamente dedicati con:
 - a. funzioni relative alla qualità della didattica (PQA-DID);
 - b. funzioni relative alla qualità della ricerca e della terza missione (PQA-RIC).
3. I componenti docenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, restano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta.
4. La rappresentanza studentesca è nominata dal Consiglio delle e degli Studenti secondo le regole previste dal regolamento elettorale per l'elezione degli Studenti negli organi centrali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

5. I componenti del Presidio della Qualità rendono pubblico il loro curriculum.
6. Per l'attuazione delle politiche della qualità e dei processi di Assicurazione della Qualità, il Presidio della Qualità è coadiuvato dall'Area Affari Interni, Qualità e Valutazione e dalle Direzioni dell'Ateneo, ciascuna per le materie di propria competenza.

Art. 3

Presidente

1. I componenti del Presidio eleggono al loro interno il/la Presidente. Il/la Presidente è nominato/a con Decreto Rettorale.
2. Il/la Presidente:
 - ✓ designa un/a Vice-Presidente che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza;
 - ✓ rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università e con l'esterno;
 - ✓ convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese;
 - ✓ può nominare come suo delegato/a un coordinatore rispettivamente per PQA-DID e PQA-RIC;
 - ✓ coordina le attività e sottoscrive tutti gli atti di competenza;
 - ✓ partecipa alle riunioni dell'organismo nazionale di coordinamento.
3. Il/la Presidente risponde del proprio operato direttamente al Rettore. Relaziona periodicamente al Rettore e ai Vicerettori di competenza sulle attività svolte, informando tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento degli Organi di Governo dell'Ateneo.
4. Il/La Presidente interviene periodicamente nelle sedute del Senato Accademico per relazionare in merito all'avanzamento delle attività connesse all'Assicurazione della Qualità.

Art. 4

Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni

1. Sono incompatibili con il ruolo di componente del Presidio:
 - ✓ i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento;
 - ✓ i/le Direttori/Direttrici di Scuola;
 - ✓ i/le componenti degli Organi Centrali dell'Università, come definiti all'art. 46 dello Statuto di Ateneo;
 - ✓ i/le responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione;
 - ✓ i/le Presidenti di Corso dei Studio;
 - ✓ il/la Direttore/Direttrice della Scuola di Dottorato di Ateneo;
 - ✓ il/la Coordinatore/Coordinatrice di un corso di dottorato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

1. I componenti del Presidio devono partecipare alle riunioni e decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Presidio o di singoli componenti devono essere presentate al Rettore.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si renda necessario procedere con urgenza alla sostituzione di componenti docenti, il Rettore procede con proprio decreto d'urgenza da sottoporre a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio. Sarà considerato svolto per intero, un mandato la cui durata sia stata pari o superiore alla metà più un giorno di un mandato completo.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si renda necessario procedere alla sostituzione della componente studentesca, la nuova nomina viene effettuata nella prima seduta utile del Consiglio delle e degli Studenti.

Art. 5

Compiti

1. Il Presidio della Qualità ha il compito di:
 - ✓ promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell'Ateneo;
 - ✓ dare consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'Assicurazione della Qualità (AQ);
 - ✓ monitorare l'implementazione dei criteri che gli Organi di Governo adottano per la l'AQ dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca, della terza missione e dei servizi;
 - ✓ organizzare e definire i processi di AQ e i documenti di supporto;
 - ✓ supportare, anche attraverso azioni formative, le strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.
2. Le attività attribuite al Presidio della Qualità riguardano:
 - ✓ la consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sui temi dell'AQ;
 - ✓ l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e della componente studentesca coinvolto nell'AQ della didattica, della ricerca e della terza missione;
 - ✓ la definizione e il monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività riguardanti la didattica, la ricerca e la terza missione;
 - ✓ il supporto ai Corsi di Studio, ai Dipartimenti e alle Scuole sui temi dell'AQ;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

- ✓ il supporto alla definizione e al monitoraggio dei flussi informativi e documentali relativi all'AQ con particolare attenzione a quelli da e verso Organi di Governo dell'Ateneo, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio;
 - ✓ l'aggiornamento dei processi e degli strumenti per l'AQ, il supporto ai soggetti coinvolti secondo gli aggiornamenti normativi in itinere.
3. Gli interlocutori del Presidio all'interno dell'Ateneo sono:
- ✓ gli Organi di Governo dell'Ateneo per le rispettive competenze;
 - ✓ le strutture didattiche, di ricerca e di terza missione e relativa componente docente, amministrativa e studentesca;
 - ✓ i Referenti AQ di Dipartimento e di Corso di Studio;
 - ✓ le Direzioni dell'amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure di AQ.

Art. 6

Riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidio deve riunirsi almeno sei volte l'anno.
2. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
3. Il verbale è sottoscritto dal/la Presidente ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine a esso dedicate.
4. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture e agli Organi di Governo per argomento di competenza.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore.
2. Entra in vigore nel giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di Ateneo e alla normativa nazionale.